



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 6 agosto 2019  
Prot. n. 125/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

OGGETTO: Contratti pubblici – Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza del 29 luglio 2019 n. 5354 - Ritardo nella produzione della documentazione di rito necessaria per la stipula di un contratto tra la società aggiudicataria e la stazione appaltante

Si segnala alle associate che il Consiglio di Stato, sezione Quinta, con sentenza del 29 luglio 2019 n. 5354 (v. allegato), si è pronunciato in merito alla possibilità di revocare una aggiudicazione definitiva a causa del ritardo nella produzione della documentazione di rito necessaria per la stipula di un contratto per l'affidamento di lavori tra la società aggiudicataria e la stazione appaltante, confermando quanto già stabilito in primo grado dal TAR Piemonte (Sezione Seconda) con la sentenza del 31 agosto 2018, n. 979.

Nel caso portato al suo esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificata la revoca dell'aggiudicazione definitiva di lavori a fronte di omissioni documentali e/o produzioni erronee in quanto *«le vicende che precedono la stipulazione del contratto»*, si legge in sentenza, *«appartengono ancora alla fase pubblicistica e legittimano, in presenza dei presupposti, l'attivazione dei poteri di autotutela, fatti salvi dall'art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cass. SS.UU., 9 ottobre 2017, n. 23600; Cons. Stato, III, 29 novembre 2016, n. 5026; Id., V, 28 ottobre 2015, n. 4934).»*

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Nella specie, *«la documentazione richiesta, di cui si è dato conto, risultava strumentale alla stipula del contratto (come, per esempio, la garanzia fideiussoria, la polizza assicurativa e i documenti relativi agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81 del 2008).»*

Precisa inoltre il giudice amministrativo di seconda istanza che *«il procedimento di evidenza pubblica ha, in effetti, scopi e valenza unitari, fino al momento della stipula del contratto, che non solo consentono - ma anzi impongono, nell'interesse pubblico, anche ai fini della revoca dell'aggiudicazione - la valutazione di tutte le circostanze e gli elementi concernenti il raggiungimento in concreto dell'obiettivo di scegliere l'operatore economico più serio ed affidabile per la migliore e tempestiva esecuzione dell'appalto.»*

Conseguentemente, *«nel caso di specie, il reiterato atteggiamento non cooperativo, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di lavori dichiaratamente connotati di urgenza, ha legittimamente indotto alla caducazione dell'aggiudicazione, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse ed essendo lo strumento autoritativo rimotivo preordinato a reagire all'inadempimento agli obblighi strumentali dell'aggiudicatario.»*

Restando a disposizioni per fornire ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS

All.